

Una panoramica delle notizie più significative negli ultimi mesi

IVA

Le autorità fiscali lussemburghesi hanno pubblicato il 23 dicembre 2019 una circolare riguardante le principali modifiche introdotte in materia di IVA.

Tra tali modifiche ritroviamo alcune semplificazioni in materia di operazioni intra-UE di beni in esecuzione di accordi di “call-off stock” volte ad armonizzare le discipline previste dai singoli Stati membri UE.

In data 23 dicembre 2019, le autorità fiscali lussemburghesi hanno pubblicato la circolare n. 799, la quale è volta a illustrare le principali modifiche normative in materia di IVA applicabili con effetto dal 1 gennaio 2020. Alcune di queste novità avranno un notevole impatto sulle imprese attive nel commercio internazionale di beni. Tali novità comporteranno da un lato semplificazioni a norme già esistenti, ma dall'altro lato aumenteranno gli oneri per tali imprese attive nel commercio internazionale.

In particolare, a partire dal 1 gennaio 2020, sono armonizzate a livello europeo le disposizioni che regolano le operazioni *intra*-UE di beni in esecuzione di accordi di “call-off stock”. Tale armonizzazione è prevista dalla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

In particolare, si parla di accordo di *call-off stock* quando il fornitore invia uno *stock* di beni a un altro soggetto passivo, pur restandone proprietario fino a quando quest'ultimo non li prelevi. Qualora tale operazione riguardi soggetti residenti in due diversi Stati membri UE, la direttiva prevede una semplificazione per il fornitore, il quale, infatti, non dovrà, a determinate condizioni (e.g. identificazione dell'acquirente finale, registrazione del trasferimento dei beni in un apposito registro e inserimento di tali beni negli elenchi riepilogativi delle cessioni *intra*-UE) identificarsi ai fini IVA nello Stato membro dell'acquirente.

Si precisa che tale misura di semplificazione era già stata introdotta dalle norme IVA interne al diritto lussemburghese, tuttavia, tale misura non era prevista (ovvero era prevista, ma con differenti condizioni applicative) da tutti gli Stati membri UE, per questo si è resa necessaria la sopracitata direttiva al fine di portare all'armonizzazione delle discipline dei singoli Stati membri.

DIRITTO FINANZIARIO

La CSSF ha pubblicato in data 27 gennaio 2020 un comunicato riguardante le nuove informazioni che devono essere inserite nei KIID aggiornati degli UCITS.

Tali informazioni aggiuntive devono essere incluse - al fine di rispettare le indicazioni fornite dall'ESMA - entro il prossimo aggiornamento annuale dei KIID previsto il 19 febbraio 2020.

In data 27 gennaio 2020, la commissione lussemburghese di vigilanza sul settore finanziario (*Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF*) ha pubblicato un comunicato con il quale ricordava alle società di gestione degli UCITS e agli UCITS gestiti autonomamente di includere le modifiche previste dalle Q&A pubblicate dall'ESMA in data 29 marzo 2019 nei loro KIID.

Il KIID (*Key Information Document*) è un documento che sintetizza tutte le informazioni più rilevanti per un investitore con riguardo a un fondo di investimento.

In particolare, come previsto dall'ESMA, nei KIID dovranno essere incluse le seguenti informazioni: (i) indicazione se l'UCITS è gestito attivamente o passivamente; (ii) indicazione dell'indice (o degli indici) di riferimento a cui l'UCITS fa riferimento; (iii) indicazione sull'uso del *benchmark*. Tali nuove informazioni dovranno essere incluse nell'aggiornamento annuale dei KIID degli UCITS che avrà luogo il 19 febbraio 2020.

La CSSF ha altresì confermato che i KIID aggiornati degli UCITS dovranno essere trasmessi alla CSSF stessa attraverso le consuete modalità di trasmissione. Ciò significa che i KIID aggiornati non dovranno essere pre-approvati dalla CSSF, infatti la società che gestisce gli UCITS è responsabile direttamente del contenuto dei KIID. Tuttavia, si può presupporre che, successivamente alla trasmissione, la CSSF verificherà comunque alcuni di questi KIID e controllerà la correttezza delle informazioni ivi incluse, in quanto la CSSF deve fare un monitoraggio continuo come indicato dall'ESMA.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Emanuele Grippo
Partner

 Milano

 +39 02 763741

 emgrippo@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesteme@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.